



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Ordine Che non si facciano maschare ne i giorni di festa.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Città, e luoghi di questa Prouincia, non senza nota di questa religiosa Città; che si veda tollerarsi in essa simili abusi con così manifesta offesa della Diuina Maestà, e tanto detrimento delle anime; che in luogo di santificare le feste con essercitij di deuotione e religione, s'habbino da occupare gli huomini nel vendere, e còprare, e spesse volte di bagie, e spergiarare, per auaritia & auidità di guadagno. Onde volendo noi per debito dell'officio nostro far procedere irremissibilmente contra i transgressori, all'esecutione delle pene contenute ne i sudetti ordini, e specialmente nell'Editto sopra ciò publicato fin del 1574. habbiamo voluto prima ordinarui, si come vi ordiniamo con questa, che la prima festa dopò la riceuuta di questa, non manchiate di fare officio paterno col popolo della vostra Cura, essortando, e pregando ogn'vno nelle viscere del Signore, che voglia di sporsi all'osservanza e debito culto delle feste, con astenersi del tutto da ogni essercitio profano, conforme à gli ordini sudetti: e vi sforzate di far conoscere ad ogn'vno l'officio suo, di dispensare quel sacro tempo tutto fruttuosamente in essercitij santi, e di pietà Christiana; e quanto ciò importi al viuere christiano, & alla salute delle anime: certificando ogn'vno, che si procederà contra i transgressori alle pene sopradette, & anco all'escommunicatio ne, se non stimeranno le altre pene minori. Auuertendo, che nõ solo quelli che vendono; ma anco quelli che comprano, sono violatori delle sacre feste, e partecipi del peccato: però ogn'vno procuri di prouedersi il dì innanzi la festa, di quello che le farà bisogno, almeno fuori di certe poche cose, che si lasciano per l'Editto nostro vendere la mattina per tempo à certi luoghi.

Similmente ricordate ad ogn'vno l'osservanza del conuersare e stare in Chiesa con la debita riuerenza, & honestà, conforme all'Editto nostro sopra ciò publicato nel medesimo anno 1574. & auisate, che non si tolleranno più à modo alcuno, che donne di qual si voglia stato e conditione, entrino, ò stiano

in Chiesa, ancor che sia de regolari, senza velo ò drappo, che cuopra loro tutto il capo, nel modo prescritto nel sudetto Editto; e publicherete anco per interdetto senza altra mentione tutte quelle, che nella vostra Chiesa contraueranno: alla quale dichiarazione si procederà anco da noi, e nostri Vicarij, etiam ex officio, contra quelle che s'intenderà, e si hauerà informatione, che habbiano contrauenuto, ancor che fossero nelle Chiese de regolari.

Dat. Mediolani ex ædibus Archiepiscopalis die 11. mensis Nouembr. 1581.

O R D I N E

Che non si facciano maschare ne i giorni di festa.

Carolus S.R.E. Card. tit. Sanctæ Præ-
dis, Dei & Apostolica Sedis gratia
Archiepiscopus Sanctæ Ec-
clesiæ Mediolanensis.

CON grande nostro dispiacere vediamo, che etiandio dopò tanti ordini publicati da noi, e per Editti particolari, e per decreti prouinciali, sopra la religiosa osservanza delle feste, sotto diuerse pene, e censure Ecclesiastiche; non cessano però alcuni spiriti inquieti, & perturbatori della Christiana disciplina, d'andar tuttauia profanando quei sacri giorni in diuerse maniere, con maschare, discorrendo per la Città, e facendo di se spettacolo così alieno dalla professione Christiana, suuando sè, & altri da i diuini officij, dalle sacre lettioni e prediche, dalle scuole della Dottrina christiana, dalle sante stationi, & indulgenze, dalle visite di Chiesa, e di luoghi piú, e da altri essercitij; a' quali con ogni feruente studio di pietà in giorni così religiosi, deue attendere il popolo Christiano. Onde noi volendo e per zelo della gloria di Dio, e de i suoi Santi, e per la charità paterna, con la quale susseratamente nel Signore amiamo tutti, conforme al debito dell'officio nostro pastorale, non lasciar adietro per quanto è in noi diligenza alcuna, in ouerare à questi danni spirituali, & à i

scandali, che molti ne nascono; & alla rovina di tant'anime, che ne va congiunta; e per lenar ogni pretesto d'ignoranza, ò dubbio, che alcuno hauesse, ò potesse hauere, se questi tali siano compresi nelle sodette nostre prohibitioni: auisiamo, & ammoniamo ciascuno, qualunque si sia, che si guardi in tutti i modi da quì innanti da profanare quei sacri giorni di santificazione con maschere, e simili altre profanità già esplicate ne i nostri Concilij Prouinciali, & Editti.

Altrimente si procederà contra di loro alla dichiarazione, & effecutione delle pene già in esse proposte, e ad altre anco all'arbitrio nostro.

Commandiamo poi, che le presenti dimande siano lette e publicate nella nostra Chiesa Metropolitana secondo il solito, e da tutti li Parochi di questa Città tra la Messa, e che siano affisse ne' soliti luoghi publici.

In oltre vogliamo che nella Diocefe i Parochi Diocefani medesimamente le legghino & publichino; subito che le hauueranno hauute.

In cuius rei fidem has manu nostra signatas, subscriptione etiam Cancellarij nostri Archiepiscopalis, & sigillo Sancti Ambrosij patroni communiri volumus. Dat. Mediolani ex aedibus nostris Archiepiscopalibus die 27. Ianuarij. 1582.

Carolus Cardinalis tit. Sanctæ Praxedis Archiepiscopus.

E D I T T O

Per il conuersar con riuerenzia e diuotione nelle Chiese.

Carolo Cardinale Borromeo, Arciuiscouo di Milano.

Si deve publicare nella prima Domenica dopo Pascha, e nella terza di Ottobre.

F V da Gregorio Decimo Sommo Pontefice nel Concilio Generale di Lione santamente statuito, che li fedeli entrino in Chiesa con humiltà e deuotione, la conuersatione loro in esse sia quietà, grata à Dio, & à chi la vede e considera, non solo sia d'ammaestramento, ma di edificatione.

Che nelle Chiese cessino qual si voglia consuegli, e publici parlameti delle Vniuersità, e compagnie.

Cessino i vani, e molto più li osceni e profani colloquij.

Cessino le confabulationi di qual si voglia sorte.

Siano finalmente al tutto aliene da esse Chiese qualunque altre cose, che possano turbare il diuino officio, & offender gl'occhi della Maestà Diuina; accioche doue si va per dimandar à Dio perdono de' peccati, quìui non si dia occasione di peccare, ouero non siano altri depresti commettere peccati.

A gli Ordinarij de' luoghi poi commanda, che facciano obseruare le sudette cose, e con censure Ecclesiastiche per autorità di questo Canone raffrenino le cose di sopra prohibite; & aggiunge altre cose appresso in questa materia.

Per questo medesimo rispetto della dignità e decoro della casa di Dio, e del le cose sante che in essa si trattano, mosso il santo Concilio di Trento, commanda à tutti li Vescouj, & Ordinarij de' luoghi, che nõ tollerino che si celebri il santo sacrificio della Messa, se prima quelli che vi sono presenti, non sono così decentemente composti nell'habito del corpo, che per essi diano manifesto segno d'esser iui presenti, non solo col corpo, ma con la mente, & con deuoto affetto del cuore.

Comanda di più, che leuino dalle Chiese ogni colloquio vano, ragionamenti profani, passeggiamenti, strepiti, e romori, & ogni attione secolare; si che si conosca, & si possa con verità dire, che la Chiesa è casa di Dio, e casa di oratione.

Et in somma che per l'autorità datali da esso santo Concilio, & ancor come Delegati della santa Sede Apostolica, prohibiscano, commandino, corregghino, & ordinino non solo le cose sudette, ma tutte quelle di più; ch'essi giudicaranno conuenirsi alla riuerenzia del santo Sacrificio della Messa, e de i diuini officij, & al decente culto e decoro delle Chiese.

E che con censure Ecclesiastiche, & altre pene da costituirsi, ad arbitrio loro,